

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 29. Aprile 1867.
dal Ministro D' Agricoltura, Industria e Commercio.

OGGETTO

Articolo 28. Gennaio 1868.

Relatore

Lampertico

Approvata nella tornata del

186

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro d'agricoltura,
industria e commercio

(DE BLASIS)

nella tornata del 29 aprile 1867

Disposizioni intorno al saggio e marchio delle manifatture
d'oro e d'argento.

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- Uff. 1 *Rega*
- Uff. 6 *Picardi*
- " 2 *Mancini Stabile*
- " 7 *Pargani*
- " 3 *Lampertico*
- " 8 *Maurysmat*
- " 4 *Merizzi*
- " 9 *Serofiani*
- " 5 *Corapi*

CONSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

- Presidente *Rega*
- Segretario *Lampertico*
- Relatore *Lampertico*

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

d. 9 Maggio

PRESENTATA LA RELAZIONE

d. 9 Maggio

Approvata la Legge nella Tornata del

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>10</i>	del <i>21 Maggio</i>	nel <i>Gabinetto</i>
Alle ore <i>8 1/2</i>	del <i>9 Maggio</i>	nel <i>21</i>
Alle ore <i>4</i>	del <i>8 Maggio</i>	nel <i>21</i>
Alle ore <i>9 punto</i>	del <i>21 Maggio</i>	nel <i>21</i>
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di fare apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

10/10/10

10/10/10

10/10/10

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro d'agricoltura,
industria e commercio

(DE BLASII)

nella tornata del 29 aprile 1867

Disposizioni intorno al saggio e marchio delle manifatture d'oro e d'argento.

SIGNORI! — In Italia il servizio del marchio di garanzia per gli oggetti d'oro e d'argento è regolato in ciascuna provincia, che nei tempi passati formava uno Stato, con leggi e principii grandemente differenti.

In qualche parte infatti il marchio di garanzia è affatto facoltativo, come in Toscana; invece è obbligatorio in tutti i rimanenti ex-Stati italiani. Inoltre in Toscana il titolo dell'oro e dell'argento che si ammette al marchio, è unico, ed è di 750 per l'oro, e di 792 per l'argento; in altre parti il titolo è doppio, ed è di svariatissime proporzioni; nelle vecchie provincie sarde e nella Lombardia, l'oro è ai titoli di $\frac{840}{1000}$ e di $\frac{750}{1000}$, l'argento di $\frac{950}{1000}$ e di $\frac{800}{1000}$; nelle provincie parmensi invece l'oro è a 833 e 750, l'argento a 917 e 792; nel Modenese l'oro a 916 e 750, l'argento a 916 e 833; negli ex-Stati pontificii l'oro a 900 e 750, l'argento a 924 e 847; in Napoli e Sicilia poi si hanno per l'oro nientemeno che sei titoli che discendono da $916 \frac{2}{3}$ a 500, e per l'argento si hanno due titoli, uno di $916 \frac{2}{3}$, l'altro di $833 \frac{1}{3}$.

Nè minore diversità vi ha nelle tasse di saggio e di marchio, che in alcune provincie sono assai gravi; in altre, più che miti; in alcune provincie un'unica tassa

comprende il saggio ed il marchio; in altre, è distinta; in alcune provincie è tutta a beneficio dello Stato, che tiene uffizi di saggio e marchio a suo conto; in altre è rilasciata nella massima parte in corresponsivo dell'opera dei saggiatori.

Ed oltre a ciò esiste una non meno svariata differenza fra le enunciate parti dello Stato sia nelle norme regolamentari per l'apposizione del marchio, sia nei procedimenti per l'accertamento delle contravvenzioni, sia nel rigore e nella qualità delle pene che incorrono i contravventori, e sia nell'impiego che si fa del ritratto delle pene pecuniarie. Sicchè può dirsi che in niun altro ramo di amministrazione è esistita ed esiste una maggiore discrepanza ed una maggiore confusione fra le diverse legislazioni degli ex-Stati italiani.

Ora da tale discrepanza, da tale confusione è agevole il comprendere quanto danno debba derivare all'industria dei lavori in metalli preziosi, industria importantissima già fiorente e prosperosa in parecchi ex-Stati italiani, ed ora sulla via di deperire e di screditarsi; quanto pericolo sovrasti alla buona fede nelle contrattazioni degli oggetti d'oro e d'argento che ormai niuna efficace tutela ricevono più da leggi sì contraddittorie, e sì imperfettamente eseguite; quanta mancanza finalmente d'introito si verifichi a danno dell'erario italiano, che, nel riunire i lucri abbastanza cospicui che ciascuno degli ex-Stati prima partitamente ritraeva da un tale ramo di amministrazione, li vide già grandemente diminuiti fino dal primo istante per la difformità delle leggi e poi ha seguito a vederli rapidamente decrescere ogni anno per la mancata unificazione delle leggi stesse.

Persuasato pertanto della necessità di far cessare tutti questi inconvenienti e della urgenza d'introdurre l'uniformità e la regolarità per questo ramo di amministrazione in tutto lo Stato mediante una legge unificatrice, la prima quistione che mi si presentò dinanzi fu quella relativa alla scelta fra il sistema facoltativo vigente in Toscana, e il sistema obbligatorio che è in vigore in tutte le altre parti dello Stato.

Certo la simpatia che io nutro per quelle teorie economiche le quali riconoscono nella libertà il più potente stimolo di tutte le industrie e di tutti i commerci, mi avrebbe indotto a preferire il sistema toscano del marchio facoltativo; ma alcune considerazioni di pratica e di opportunità mi hanno rattenuto dall'abbandonarmi a tale pendio. Ho considerato che le industrie ed i commerci sono bensì sorretti ed avvantaggiati dalla remozione di ogni ostacolo contrario al loro libero sviluppo, ma han d'uopo altresì di essere avvantaggiati

e sorretti dal credito che ad essi procura l'accertamento legale del valore delle materie prime, specialmente quando si tratta di materie preziose il di cui vero valore, non facile a riconoscersi da chicchessia, supera di molto il pregio della mano d'opera impiegata.

Infatti le produzioni di orafa e di argentiere, che erano assai accreditate in quelle provincie italiane che avevano una più rigorosa legislazione relativamente al marchio, han perduto grandemente del loro credito sui mercati stranieri, dacchè la confusione delle leggi accennate di sopra e la facilità di eluderne le disposizioni tutelari, a causa della libera fabbricazione ed importazione ammessa in Toscana di oggetti non bollati, ha diminuita la fiducia dei consumatori nel vero titolo delle materie preziose impiegate; e molte Camere di commercio hanno indicato un tale inconveniente al Ministero d'agricoltura, industria e commercio e ne hanno grandemente lamentato il danno.

Nè solo nell'interesse dell'industria, di cui giova mantenere il credito, ma anche nell'interesse dei consumatori, che non vanno abbandonati a troppo facili frodi, conviene, a mio credere, il far prevalere al facoltativo proprio della sola Toscana il sistema obbligatorio al quale è già assuefatto tutto il resto d'Italia, ed il quale si vede adottato nella Francia, nel Belgio, nella Svizzera ed in altri paesi civili più analoghi al nostro, e coi quali il nostro è in più frequenti ed intime relazioni commerciali.

Non ultima ragione determinante poi per la conservazione del marchio obbligatorio è per me nelle presenti condizioni del nostro Stato, quella di conservare all'erario pubblico un cespite di rendita, che comunque abbandonato e negletto, produce ancora da due a trecento mila lire, ma che, unificato, rettificato e svolto secondo le disposizioni di questa legge novella può avvicinarsi a produrre un milione di lire.

Ritenuta pertanto la convenienza del marchio obbligatorio da estendersi uniformemente in tutte le parti dello Stato, sorge la questione del numero e della qualità dei titoli per l'oro e per l'argento da stabilirsi come legali ed ammissibili al marchio. Ho indicato di sopra quanti svariati titoli ammettevano le leggi degli ex-Stati sul proposito; conveniva scegliere fra i medesimi, e per meglio riuscirvi ho creduto confrontarli con i titoli ammessi nella vicina Francia, parendomi assai importante il mantenerci possibilmente all'unissono con un paese col quale, oltre a tanti altri vincoli, abbiamo anche quelli della uniformità dei pesi e misure e della uniformità della moneta.

Ora la Francia ha quattro titoli per l'oro: il primo

è di $\frac{920}{1000}$, il secondo di 840, il terzo di 750, il quarto di 730. Il primo titolo è meramente nominale, poichè in commercio non se ne fa punto uso, e quindi non ho creduto conveniente introdurlo nella presente legge; il secondo ed il terzo sono appunto i titoli riconosciuti in tutte le vecchie provincie, non che nel Lombardo-Veneto, e differiscono di poco dai titoli riconosciuti nell'Italia centrale; anche in Napoli fra i sei titoli riconosciuti vi è il secondo di $833 \frac{1}{3}$ che tanto si avvicina all'840, ed il terzo di 750; sicchè non ho dubitato di accogliere nella presente legge questi due titoli. Vi è però in Napoli ed in Sicilia un'industria di oreficeria esercitata su vasta scala al basso titolo di $\frac{500}{1000}$, industria colà alimentata dal consumo della gente meno facoltosa che ama potersi adornare a prezzo discreto; sicchè l'abolire questo basso titolo porterebbe certamente una grave perturbazione nella industria e nella consumazione di quei paesi. E perciò ho creduto, oltre i due titoli di 840 e 750, comuni colla Francia, di ammettere un terzo titolo di 500 per usar riguardo all'industria ed al consumo che si fa nelle provincie meridionali, e specialmente nella vasta ed industriale città di Napoli, ove non meno di 600 orafi attendono alla confezione di oggetti d'oro al titolo di cui si tratta. Per l'argento poi i due titoli di 950 e 800 già riconosciuti nell'ex-reame sardo e nel Lombardo-Veneto, e che sono uniformi ai titoli riconosciuti in Francia, mi è sembrato conveniente estenderli uniformemente in tutto lo Stato senza ammettere altri titoli che arrecherebbero una inutile molteplicità e confusione.

Quanto alla tassa di saggio e marchio, avendo ampiamente da scegliere fra i vari modi e le diverse proporzioni tenute dalle leggi degli ex-Stati italiani, ho creduto mantenermi in una via di mezzo tra la varia graduazione delle imposte finora percipite nelle diverse provincie; ho creduto inoltre proporzionare la nuova imposta al fine dell'oro o dell'argento esistente nell'oggetto prezioso sottoposto al marchio; il che mi è sembrato sistema più conveniente e più giusto che non quello di gravare di una medesima tassa l'oggetto prezioso, qualunque fosse la proporzione del metallo fino colla lega.

Intanto col progetto che sottometto alla Camera è fin d'ora dichiarato libero l'esercizio di saggiatore di commercio, di affinatore di oro e d'argento, di partitore di dorati, di tiratore di fili d'oro e di argento, di fabbricante e negoziante di galloni e frangie, lustrini e simili lavori in oro e in argento, che in talune provincie è fin qui rimasto vietato e soggetto a minuziose

discipline fiscali di nessun utile effetto rapporto al pubblico e di non poco disturbo ai produttori.

Per contro ho proibito l'uso del fondente o mastice che in certe località gli orefici e gli argentieri potevano impunemente introdurre nelle manifatture preziose a smalto, facendolo pagare dai compratori a peso d'oro e d'argento; dappoichè i progressi dell'arte di orafio permettono ora di smaltare qualunque più delicato oggetto senza bisogno di contro smalto.

Ho creduto con l'articolo 9 di stabilire espressamente l'incompatibilità dell'ufficio di saggiatore governativo con l'esercizio delle arti produttive degli oggetti preziosi soggetti al marchio; e con pene giustamente equilibrate e messe in accordo con le disposizioni del vigente Codice penale, ho creduto d'impedire possibilmente ogni frode ed ogni infedeltà e di punirle convenevolmente.

Ho colta poi l'occasione d'introdurre nella legge una disposizione che rimedii ad una lacuna che si verifica nella legge delle pensioni a carico degli ufficiali del marchio.

I medesimi, secondo le leggi del marchio tuttora vigenti in parecchie delle nostre provincie, sono retribuiti ad aggio, e secondo quella medesima legge non è dubbio che avrebbero avuto dritto, avvenendo il loro collocamento a riposo, ad un'equa pensione vitalizia. Ma la legge del 14 aprile 1864, n° 1731, che, derogando a tutte le leggi anteriori, ha determinato la misura e le regole con cui dev'essere liquidata la pensione per tutti gli impiegati civili, mentre ha indicato specificamente all'articolo 6 tutti gl'impiegati pagati ad aggio che potranno conseguire la pensione, non ha fatto menzione alcuna dei saggiatori e dei direttori del marchio che pure in alcune provincie dello Stato erano retribuiti con tale sistema.

Richiedeva adunque giustizia che la condizione di detti impiegati fosse per tale rispetto pareggiata a quella degli impiegati del registro e bollo e dei conservatori delle ipoteche pei quali la mentovata legge del 14 aprile 1864 ha equamente provveduto. Ho per ciò introdotta analoga proposta nel mio schema di legge, e spero che la giustizia e l'imparzialità della Camera non mancherà di approvarla.

*
PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

Le manifatture di oro e di argento, che sono confezionate e vendute nello Stato, devono nella loro intrinseca bontà rispondere ad uno dei gradi o titoli determinati dalla presente legge.

Non è fatta distinzione fra gli oggetti di argento e quelli di argento dorato.

Art. 2.

Sono legalmente riconosciuti tre titoli per i lavori di oro, e due per quelli di argento, cioè:

<i>Oro.</i>	<i>Argento.</i>
1° titolo 840 millesimi.	1° titolo 950 millesimi.
2° id. 750 id.	2° id. 800 id.
3° id. 500 id.	

Art. 3.

Qualunque lavoro presentato al marchio di garanzia e riconosciuto inferiore al più basso de' titoli legali, sarà difformato, se di fabbrica nazionale, o respinto all'estero se di estera provenienza.

Art. 4.

La tolleranza sul titolo è fissata a $\frac{5}{1000}$ per gli oggetti di oro e di argento senza saldatura; a $\frac{10}{1000}$ per quelli a semplice saldatura, e a $\frac{15}{1000}$ per le manifatture a filigrana, per i laccetti e per altri simili lavori in oro ed in argento a maglie saldate.

Art. 5.

Il Governo istituirà speciali uffizi di saggio e marchio dove li reputerà necessari e più profittevoli al commercio.

L'ordinamento di cotesti uffizi ed il personale relativo, le norme ed i procedimenti di vigilanza per la esecuzione della presente legge saranno stabiliti con apposito regolamento.

Art. 6.

Il titolo dei lavori di oro e di argento è accertato a cura de' predetti uffizi, mediante particolari impronte, determinate dal Governo.

Art. 7.

I presentatori di manufatti preziosi agli uffici di garanzia devono pagare i seguenti diritti di marchio e saggio, devoluti all'erario nazionale:

Per ogni chilogr. in lega di lavori in oro a $\frac{840}{1000}$	L. 168
Id. id. id. $\frac{750}{1000}$	» 150
Id. id. id. $\frac{500}{1000}$	» 100
Id. id. di lavori di arg. a $\frac{950}{1000}$	» 12
Id. id. id. $\frac{800}{1000}$	» 10

Art. 8.

I diritti di solo saggio delle verghe o paste metalliche e di quegli oggetti cui non fosse applicabile il marchio nei casi preveduti dall'articolo 3 della presente legge, sono fissati come appresso:

Saggi a coppella.*Oro e dorato.**Argento.*

Fino a 100 grammi. L. 1	Fino a 100 grammi L. » 50
Da 100 gr. a 1 chil. » 2	Da 100 gr. a 1 chil. » 1 »
Oltre 1 chilogr . . . » 3	Oltre 1 chilogr . . . » 1 50

Saggi al tocco di paragone.*Oro.**Argento.*

Fino a 100 grammi. L. » 20	Fino a 100 grammi. L. » 10
Da 100 gr. a 1 chil. » » 50	Da 100 gr. a 1 chil. » » 25
Oltre 1 chilogr . . » 1	Oltre 1 chilogr . . » » 50

Art. 9.

L'ufficio di saggiatore governativo è incompatibile con l'esercizio della professione di orafo, di argentiere, e di ogni altra affine.

Art. 10.

Il possessore di un oggetto di oro o di argento già munito del bollo ufficiale, qualora sospetti che l'oggetto medesimo non abbia il grado di finezza indicato dalla impronta, può richiedere che ne sia fatta l'analisi dall'ufficio dei saggi delle monete.

Se da questa ricognizione venga a risultare che l'oggetto saggiato non abbia la bontà legale indicata dal marchio, il saggiatore governativo che primo accertò la quantità del fino, oltre il risarcimento dei danni verso chi di ragione, sarà passibile della condanna ad una multa per la prima volta di lire 200 e per la seconda volta di lire 500, accompagnata dalla sospensione dall'ufficio per sei mesi pronunciata dall'amministrazione, e da quelle altre pene nelle quali fosse incorso a norma delle vigenti leggi penali.

Art. 11.

Ogni falsità commessa:

1° Fabbricando, contraffacendo ed alterando il marchio pubblico;

2° Abusando del marchio pubblico applicato dolosamente ad oggetti che non abbiano la bontà determinata dalla legge; o contraffacendo il punzone particolare del saggiatore, ovvero alterando ogni altra impronta legalmente ammessa sulle manifatture e sulle materie preziose mentovate nella presente legge;

3° Innestando in oggetti di titolo inferiore il marchio tolto ad altri lavori di riconosciuto titolo legale, o variando il titolo dell'oggetto marchiato;

4° Nascondendo qualunque specie di materia estranea nell'interno od in altra parte qualunque di un oggetto portato al marchio e dichiarato per oro e argento, annunziandone la rispettiva bontà legale;

Sarà punita con le pene del falso, oltre il risarcimento dei danni nei termini di ragione.

I corpi di reato ed i lavori tutti e strumenti saranno confiscati.

Art. 12.

È vietato l'uso di qualunque specie di mastice, fondente o contròsmalto negli oggetti lavorati di oro e di argento.

Art. 13.

Ogni contravvenzione al disposto dell'articolo precedente, ed in generale qualunque altra infrazione alla presente legge ed al relativo regolamento per cui non fosse comminata una condanna speciale da questa o dalle vigenti leggi penali, sarà punita con la multa da lire 51 a 300.

Art. 14.

L'accertamento dei reati e delle contravvenzioni previste negli articoli precedenti è fatto nelle forme legali dagli agenti di polizia giudiziaria, e dagli ufficiali dell'amministrazione di marchio e saggio, i cui verbali faranno piena fede in giudizio.

L'applicazione delle pene spetta ai tribunali ordinari.

Art. 15.

Per le trasgressioni accennate negli articoli 12 e 13, importanti solamente pena pecuniaria, è ammesso il sistema delle oblazioni, le quali non potranno in alcun caso essere inferiori alla metà del *minimum* della multa.

Art. 16.

Il prodotto delle multe, oblazioni e confiscazioni, prelevate le spese processuali, sarà per una metà versato nelle casse dello Stato e per l'altra metà ripartito fra gl'impiegati dell'amministrazione precedente, gli scopritori e gli arrestanti, nella proporzione che sarà fissata dal regolamento.

Art. 17.

L'arte di saggiatore, di filatore e di affinatore di oro e di argento, di partitore di dorati, di fabbricante e di negoziante di galloni, frangie, lustrini e simili lavori in oro e in argento, è dichiarata libera, salvo le cautele disciplinari che saranno stabilite nel mentovato regolamento.

Art. 18.

Gli attuali ufficiali del marchio di garanzia, retribuiti ad aggio sono, per gli effetti della legge 14 aprile 1864, n° 1731, sulle pensioni, assimilati agl'impiegati mentovati nel 2° comma, articolo 6 della legge medesima.

Art. 19.

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1868, ed a tale epoca cesserà di aver vigore ogni altra disposizione in opposizione della medesima.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**REGA, MANCINI PASQUALE, LAMPERTICO, MERIZZI, CORAPI,
PICARDI, BARGONI, MAUROGONATO, SERAFINI**

sul progetto di legge presentato dal ministro d'agricoltura,
industria e commercio

nella tornata del 29 aprile 1867

**Disposizioni intorno al saggio e marchio delle manifatture
d'oro e d'argento.**

Tornata del 22 luglio 1867

SIGNORI! — Sopra i lavori d'oro e d'argento sussistono tuttora le varie leggi che vi erano prima in ciascuno degli Stati italiani.

In Toscana quindi continua ad essere libero il far riconoscere e certificare con l'apposizione di un pubblico marchio la bontà loro, e solo vi sono i pubblici saggianti per comodità di chi voglia ricorrervi.

Continua invece per tutto altrove ad essere di obbligo il farla riconoscere e certificare coll'apposizione del marchio pubblico; anche però dov'è comune quest'obbligo vi è varietà come per l'innanzi nella bontà del metallo suscettiva di marchio pubblico, nelle tasse per gli uffici del marchio, e in molti altri riguardi.

Non appena riunita in un solo Stato l'Italia, si è riconosciuta la necessità di sostituire a queste diverse leggi una legge sola, e il ministro Corsi ne presentava analogo progetto al Senato nella tornata dell'11 marzo 1861.

In quella Sessione per altro rimasta senza seguito

la proposta, fu presentato di nuovo un progetto di legge alla Camera dei deputati il 12 aprile 1862 dal ministro Pepoli; e sopra di questo si è pur presentata la relazione della Commissione parlamentare; ma neppure allora si è fatto di più, e le cose sono rimaste sino adesso nei termini di prima.

Intende a togliere questa disparità di leggi il progetto presentatosi alla Camera il 29 aprile 1867 e sul quale la vostra Commissione adempie ora l'onorevole ufficio di presentarvi la sua relazione.

I.

Il lasciar libero in una parte d'Italia il marchio pubblico e altrove il mantenerlo di obbligo, e dove poi è comune l'obbligo, il mantenerne diverse le discipline, assolutamente non regge.

È ingiusto il sottoporre un'arte in alcuni luoghi a condizioni più strette e gravose che in altri. Con questa diversità inoltre l'una parte d'Italia si considera rispetto all'altra come straniera; cosicchè lavori italiani non possono tuttavia trovare legalmente spaccio in tutta l'Italia, perchè non conformi a questa o quella disciplina. Quindi in questo rispetto continuano nello stesso commercio interno d'Italia gli imbarazzi ed incagli, come fosse commercio esterno.

Nè tale disparità di leggi raggiunge neanche il suo fine, che si osservi, cioè, in ciascuna parte d'Italia la legge sua. Se qui in fatto pagasi meno che altrove per ottenere il marchio ad un lavoro, ecco che, dovunque il lavoro sia fatto, pel marchio sarà portato qui. Se qui si può ottenere il marchio per l'oro e l'argento di quella tale bontà, per cui altrove non si ottiene, ecco del pari portarsi il lavoro a questi uffici. Nell'un caso e nell'altro l'essersi mantenute più o meno alte le tasse, più o meno rigide le prescrizioni, diviene frustraneo e illusorio.

Così in uno Stato si è fatta sempre palese la necessità di uniformare le leggi in questo rispetto, e negli Stati italiani si era già pervenuto nei limiti di ciascheduno a statuire tale uniformità; come, p. es., coll'editto de' 25 luglio 1817 che estendeva a tutti gli Stati pontifici il bando 7 gennaio 1815 per gli orefici ed argentieri, prima fattosi solo per Roma e le provincie così dette di prima ricupera. L'unificazione adunque non è un fatto nuovo, ma il compimento naturale e necessario di queste unificazioni anteriori.

II.

Ma l'unificazione deve farsi accomunando l'obbligo del marchio pubblico anche dove ora è libero, ovvero

rendendone libero l'uso anche dove ora è di obbligo? (47-A)

I progetti di legge presentati nel 1861 e nel 1862 si attenevano al secondo partito; il progetto, che ci sta innanzi, attiene all'altro, e la vostra Commissione vi accede.

Una legge qualsiasi di unificazione provocherà sempre qualche richiamo; ma questo è ancora il modo di provocarne il meno possibile, poichè infine si riconosce e mantiene così ciò che avvi di già nella più gran parte d'Italia. Nella sola Toscana s'introduce un obbligo che prima non c'era; ma un obbligo tale però da non riuscire grave alla Toscana, come non è grave per tutto altrove.

Il pubblico marchio pei lavori d'oro e d'argento viene raccomandato da alcuni per la difficoltà che i compratori avrebbero, senza di esso, d'assicurarsi della bontà del metallo, e per la necessità quindi dell'ingerenza governativa che ne li affidi. Egli è per questo che in Francia fu detto il *droit de garantie*.

Da altri si raccomanda pur anco siccome buona occasione di un provento all'erario.

Avvi invece chi vivamente combatte quest'obbligo come una restrizione alla libertà dell'arte, e restrizione inefficace allo scopo di prevenire le frodi: per l'erario poi, di provento minimo e inconcludente.

La vostra Commissione in una legge che si riferisce ad un'arte, si è preoccupata soprattutto di vedere le cose come sono, ed ha dovuto persuadersi che nei paesi dove il pubblico marchio è già entrato nelle consuetudini, tutt'altro che venire lamentato, è anzi desiderato e dall'artefice siccome il modo di agevolare lo spaccio al suo lavoro, e dai compratori siccome un modo di essere garantiti.

Che tuttavia succedano delle frodi, niun dubbio; ma queste succederebbero anche se il marchio non fosse di obbligo, perchè chi volesse col marchio coprire la povertà del metallo non mancherebbe d'andarne in cerca, e in ogni modo dacchè i compratori ancora vi annettono fede, vuol dire che affatto inutile non sia.

Certo che è un obbligo il marchio pubblico, da cui altri lavori sono esenti; ma, senza esaminare teoricamente se in tutto e per tutto la legge dovesse considerare l'oro e l'argento come ogni altra materia, sta il fatto, che, nei riguardi della moneta, l'oro e l'argento sono soggetti al conio pubblico: quindi un'ingerenza governativa ed una pubblica impronta dell'oro e dell'argento, anche quando sieno in altra forma, non è tanto una nuova eccezione, quanto piuttosto una conseguenza di un'eccezione già ammessa.

Nemmeno trascurasi dalla vostra Commissione il

provento che se ne può ritrarre. Oggi in Italia è scarso inevitabilmente, dacchè la diversità della disciplina offre non so quanti mezzi di eludere il fisco: altrove non è spregevole, e certo, ben regolato che sia, non può a meno di accrescersi anche in Italia.

III.

Quanto al rapporto tra la quantità del metallo fino e la quantità della lega, ossia la bontà, il titolo dell'oro e dell'argento, suscettivo di marchio pubblico, il solo dubbio riducesi a questo: se convenga ammettere in tutta Italia il titolo di $\frac{500}{1000}$ ora ammesso soltanto dalle leggi napoletane, ovvero se invece convenga toglierlo dappertutto.

Per legge, è vero, il titolo di $\frac{500}{1000}$ non è ora ammesso nell'alta Italia. In Lombardia per altro e nel Veneto introducevansi i lavori dell'Austria a titolo bassissimo, e vi trovavano spaccio. È pur anco un fatto, che in Toscana si può lavorare a qualsiasi titolo. Della proibizione quindi del titolo di $\frac{500}{1000}$ non solo si risentirebbero gli orafi dell'Italia meridionale che lavorano a quel titolo, ma in tutta Italia i compratori che vogliono di questi ornamenti di minor prezzo. In una legge pertanto, che dovrebbe solo far suoi i titoli ammessi nell'uso sembra che dovesse ammettersi il titolo di $\frac{500}{1000}$ finora ammesso soltanto nelle leggi napoletane, ma nel fatto anche altrove, cosicchè l'innovazione sarebbe più apparente che reale.

Da Genova tuttavia, da Modena, da Valenza, da Alessandria, da Chiavari, da Asti, son pervenuti alla vostra Commissione de' vivi reclami contro l'introduzione di questo titolo. La Commissione non potea a meno di preoccuparsene, e siccome il titolo di $\frac{500}{1000}$ erasi raccomandato soprattutto per evitare uno scapito agli orafi delle provincie meridionali, così la Commissione si è rivolta al ministro per avere nuove informazioni sulla importanza che realmente si annette nelle provincie meridionali alla conservazione di questo titolo.

Si sono interpellate allora le Camere di commercio di Palermo e di Napoli; e quella ha insistito per la conservazione del titolo stesso; questa, pur avvertendo che ad ogni modo non si potrebbe abolirlo *ipso facto*, ha tuttavia espresso la sua persuasione, anche da parte di alquanti orafi, che in fin de' conti il toglierlo riuscirebbe di utile più che di scapito, riconducendo l'arte a lavori più nobili e procurandovi così maggior credito e opinione. La maggioranza peraltro della Commissione non decampò dal tener fermo anche quel titolo, dovendo riconoscere che tutt'altro ch'essere una novità è già in uso anche dove la legge nol concedeva.

IV.

Altro argomento di studi fu quello della contribuzione che devesi agli uffici pubblici per l'apposizione del marchio.

In Piemonte si paga adesso un diritto duplice, per fare cioè riconoscere il metallo, determinandone il titolo, e per farlo autenticamente dichiarare col marchio, ed il primo si lascia al saggiatore come retribuzione. In Lombardia, nel Veneto e Parma si percepisce pure un duplice diritto, ma tutti due a profitto dell'erario.

In Toscana invece, nelle provincie meridionali, ed in quella di Modena un solo diritto comprende in sè la tassa pel saggio e pel marchio.

Ora proponesi, e ci pare opportunamente, un diritto solo; proporzionato questo al fino, alla bontà degli oggetti presentati al saggio e al marchio.

La contribuzione, proposta dal ministro, è minore di quanto si paga in gran parte d'Italia: ma siccome tuttavia una tale contribuzione, se per il Piemonte ed altre provincie è minore della attuale, è assai maggiore della attuale per Modena e le Romagne, e ancora più per la Toscana e le provincie meridionali, così la vostra Commissione ha stimato doverla diminuire. Nè l'erario ne avrà perdita, ma vantaggio: dacchè l'osservazione comune, che i diritti troppo alti provocano maggiori frodi, è particolarmente avvalorata dall'esperienza fattasi per conto di siffatte contribuzioni.

V.

Aveva poi la Commissione un mandato unanime di richiedere al Governo precise informazioni di fatto sull'ordinamento attuale degli uffici di saggio e marchio, e precise dichiarazioni sulla nuova sistemazione.

Ora gli uffici di saggio e marchio sono 46, di cui:

Nelle antiche provincie 4: a Torino, a Genova, ad Alessandria, a Novara.

In Lombardia 5: a Milano, a Brescia, a Bergamo, a Cremona, a Pavia.

Negli Stati estensi 1: a Modena.

Nel Parmense 2: a Parma ed a Piacenza.

Nelle Romagne 4: a Bologna, a Ravenna, a Ferrara, a Forlì.

Nelle Marche 3: a Jesi, a Macerata, ad Urbino.

Nell'Umbria 2: a Perugia ed a Spoleto.

In Toscana 4: a Firenze, a Lucca, a Siena, a Pisa.

Nelle provincie napoletane 11: a Napoli, Aquila,

Bari, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Reggio, Teramo.

In Sicilia 6: a Palermo, Catania, Girgenti, Messina, Noto, Trapani.

Nel Veneto 4: a Venezia, Padova, Udine, Verona.

La spesa va così ripartita:

Retribuzioni fisse ad una parte del personale	L.	81,665	14
Decimo dei proventi del saggio ai saggiatori delle provincie napoletane, escluso Napoli, in via media	»	2,425	»
Aggio dei ricevitori delle antiche provincie, in via media	»	5,200	»
Quota ai saggiatori delle provincie siciliane nella proporzione di nove decimi sugli introiti di garanzia, in via media	»	18,082	17
Diritti di saggio riscossi e ricevuti integralmente a titolo di emolumento dai saggiatori delle antiche provincie, in via media	»	28,161	30
Retribuzione fissa al personale delle provincie venete sul totale di lire 16,401 circa	»	12,000	»

Il che tutto importa lire 147,533 63; aggiungendovi poi la spesa dei fitti e altre spese diverse di servizio, in lire 32,068 52, si ha una spesa complessiva di lire 179,602 15.

Ora il ministro intende di ridurre a 30 gli uffici del saggio e marchio; stabilire tre classi d'impiegati cogli stipendi dalle 1500 alle 3000 lire, oltre il premio del 2 per 100 sugli introiti per incoraggiamento, e con questo si avrebbe la spesa di lire 160,000.

Mantenendosi ferme lire 32,000 per le spese di servizio, si avrebbe una spesa di lire 192,000, oltre la spesa straordinaria nel primo anno per provvista di punzoni.

La vostra Commissione trova tanto più grave questa spesa, dacchè nel bilancio si era invece fatto sperare che avrebbesi una diminuzione di lire 12,000, mentre così avrebbesi invece un considerevole aumento.

Essa pertanto non può lasciare al Governo la illimitata facoltà di istituire uffici di saggio e marchio, come suonerebbe l'articolo 5. Considerando che adesso gli uffici stessi sono 45, non trova eccessiva la proposta del ministro di mantenerne 30; ma appunto vi propone di determinarne il numero nella legge stessa. Solo è indispensabile lasciare al Governo la facoltà di stabilirne le sedi, in quanto dipende questo anche da circostanze mutabili e di cui ad ogni modo riuscirebbe impossibile un esatto apprezzamento da parte nostra.

Quanto alla spesa mancano per verità le notizie sufficientemente concrete per poterla determinare sin da questo punto; ma quando si osservi che ora con tanti uffici di meno si avrebbe una spesa tanto maggiore, la vostra Commissione non può senz'altro ammetterla.

Mantenendo ferma pertanto la spesa inscritta pel bilancio del 1867, la vostra Commissione non può che invitare il Governo a concrete proposte, le quali potranno venire in discussione nel bilancio del 1868.

VI.

Questi sono i principali argomenti su cui la vostra Commissione avea d'uopo di richiamare la vostra attenzione.

È d'uopo pur anco avvertire che nella Commissione fu molto discusso se si dovesse tener fermo l'articolo 12 del progetto ministeriale, temendosi provenire da esso un impaccio ed un pregiudizio; e dicasi lo stesso dell'articolo 3 del progetto ministeriale, ora 5 nel progetto della Commissione; dove sembrava giusto dare all'artefice nazionale la stessa facoltà che allo straniero: il pericolo di aprir l'adito a sotterfugi ha fatto prevalere nell'un caso e nell'altro, a maggioranza, il progetto ministeriale. Confida del resto la Commissione d'aver per molti altri riguardi migliorata la legge, sia nel merito, sia nella redazione; e ci piace particolarmente accennare la disposizione tendente a favorire l'esportazione de' lavori d'oro e d'argento, e la disposizione transitoria che affatto mancava nel progetto ministeriale. La ragione dei mutamenti introdotti sembra chiara per sè, e quindi la vostra Commissione vi sottopone il progetto di legge co' suoi emendamenti, nella fiducia che il Parlamento lo approvi, acendo così cessare alla fine una diversità di leggi e regolamenti, nociva all'erario ed all'arte.

LAMPERTICO, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Le manifatture di oro e di argento, che sono confezionate e vendute nello Stato, devono nella loro intrinseca bontà rispondere ad uno dei gradi o titoli determinati dalla presente legge.

Non è fatta distinzione fra gli oggetti di argento e quelli di argento dorato.

(Vedi articolo 8 del Ministero).

Art. 1°

*Da parare uffici di saggio incaricati di riconoscere e certificare il titolo dei lavori e della parte d'oro e di argento e richiesta degli apibitori.
Pel pubblico saggio e marchio si esigera un diritto.*

Con Decreto approvato il 24 gennaio 1869. il progetto fu ritirato

Art. 2.

Sono legalmente riconosciuti tre titoli per i lavori di oro, e due per quelli di argento, cioè:

Oro.	Argento.
1° titolo 840 millesimi.	1° titolo 950 millesimi.
2° id. 750 id.	2° id. 800 id.
3° id. 500 id.	

Art. 3.

Qualunque lavoro presentato al marchio di garanzia e riconosciuto inferiore al più basso de' titoli legali, sarà difformato, se di fabbrica nazionale, o respinto all'estero se di estera provenienza.

Art. 4.

La tolleranza sul titolo è fissata a $\frac{5}{1000}$ per gli oggetti di oro e di argento senza saldatura; a $\frac{10}{1000}$ per quelli a semplice saldatura, e a $\frac{15}{1000}$ per le manifatture a filigrana, per i laccetti e per altri simili lavori in oro ed in argento a maglie saldate.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il titolo degli oggetti d'oro e d'argento fabbricati o messi in vendita nello Stato dev'essere riconosciuto e autenticato dagli appositi uffici istituiti a termini della presente legge.

Pel pubblico saggio e marchio si esigerà un diritto.

Art. 2.

I diritti di solo saggio delle verghe o paste metalliche e di quegli oggetti cui non fosse applicabile il marchio nei casi preveduti dall'articolo 5 della presente legge, sono fissati come appresso:

Saggi a coppella.

Oro e dorato.	Argento.
Fino a 100 grammi L. » 1	Fino a 100 grammi L. » 50
Da 100 gr. a 1 chil. . » 2	Da 100 gr. a 1 chil. » 1 50
Oltre 1 chilogr. . . » 3	Oltre 1 chilogr. . . » 1 50

Saggi al tocco di paragone.

Oro.	Argento.
Fino a 100 grammi L. » 20	Fino a 100 grammi L. » 10
Da 100 gr. a 1 chil. » » 50	Da 100 gr. a 1 chil. » 1 »
Oltre 1 chilogr. . » 1	Oltre 1 chilogr. . . » » 50

Art. 3.

Devono le manifatture d'oro e d'argento rispondere nella loro intrinseca bontà ad uno dei titoli determinati dalla presente legge.

Non è fatta distinzione fra gli oggetti d'argento e quelli d'argento dorato.

Art. 4.

Sono legalmente riconosciuti, ecc. *Il resto come qui contro.*

I lavori d'oro e d'argento che, senza essere al di sotto del più basso dei titoli determinati dalla legge non corrispondono esattamente ad uno di essi, riceveranno il marchio del titolo legale immediatamente inferiore a quello verificato col saggio.

Art. 5.

Identico al qui contro.

Art. 6.

Identico al qui contro.

Art. 5.

Governo istituirà speciali uffizi di saggio e marchio dove li reputerà necessari e più profittevoli al commercio.

L'ordinamento di cotesti uffizi ed il personale relativo, le norme ed i procedimenti di vigilanza per la esecuzione della presente legge saranno stabiliti con apposito regolamento.

Art. 6.

Il titolo dei lavori di oro e di argento è accertato a cura de' predetti uffizi, mediante particolari impronte, determinate dal Governo.

Art. 7.

I presentatori di manufatture preziose agli uffizi di garanzia devono pagare i seguenti diritti di marchio e saggio, devoluti all'erario nazionale:

Per ogni chilogr. in lega di lavori in oro a $\frac{840}{1000}$	L. 168
Id. id. id. $\frac{750}{1000}$	» 150
Id. id. id. $\frac{500}{1000}$	» 100
Id. id. di lavori di arg. a $\frac{950}{1000}$	» 12
Id. id. id. $\frac{800}{1000}$	» 10

Art. 8.

I diritti di solo saggio delle verghe o paste metalliche e di quegli oggetti cui non fosse applicabile il marchio nei casi preveduti dall'articolo 3 della presente legge, sono fissati come appresso:

Saggi a coppella.

Oro e dorato.

Argento.

Fino a 100 grammi. L. 1	Fino a 100 grammi L. » 50
Da 100 gr. a 1 chil. » 2	Da 100 gr. a 1 chil. » 1 »
Oltre 1 chilogr. . . » 3	Oltre 1 chilogr. . . » 1 50

Saggi al tocco di paragone.

Oro.

Argento.

Fino a 100 grammi. L. » 20	Fino a 100 grammi. L. » 10
Da 100 gr. a 1 chil. » » 50	Da 100 gr. a 1 chil. » » 25
Oltre 1 chilogr. . . » 1	Oltre 1 chilogr. . . » » 50

Art. 9.

L'uffizio di saggiatore governativo è incompatibile con l'esercizio della professione di orafo, di argentiere, e di ogni altra affine.

(Vedi articolo 17 del Ministero).

Art. 7.

Riconosciuto dagli uffizi del saggio e marchio il titolo, sarà da essi contrassegnato con particolari impronte sullo stesso oggetto d'oro o d'argento.

Art. 8.

I presentatori, ecc., *il resto come qui contro.*

Per ogni chilogr. in lega di lavori in oro a $\frac{840}{1000}$	L. 120
Id. id. id. $\frac{750}{1000}$	» 100
Id. id. id. $\frac{500}{1000}$	» 80
Id. id. di lavori di arg. a $\frac{950}{1000}$	» 10
Id. id. id. $\frac{800}{1000}$	» 8

E sotto del chilogramma in proporzione, fino al minimo di 1 lira, e per l'argento fino al minimo di 50 cent.

(Vedi articolo 2 della Commissione).

Art. 9.

Provata ed assicurata la destinazione dei lavori all'estero, saranno restituiti per metà i diritti di saggio e di marchio.

Art. 10.

Il Governo istituirà trenta uffici di saggio e marchio dove li reputerà necessari e più profittevoli al commercio.

Non potrà pertanto sorpassare in questo la somma già iscritta in bilancio.

Pel definitivo loro ordinamento poi dovrà presentare concrete proposte al Parlamento come corredo al bilancio del 1868.

Art. 11.

Spetta al Governo di determinare la forma del marchio e ogni altra disposizione di esecuzione della presente legge.

Art. 12.

Identico al qui contro.

Art. 13.

L'arte di saggiatore, di filatore, e di affinatore di oro e di argento, di partitore di dorati, di fabbricante, e di negoziante di galloni, frangie, lustrini, e simili lavori in oro e in argento, è dichiarata libera.

Art. 10.

Il possessore di un oggetto di oro o di argento già munito del bollo ufficiale, qualora sospetti che l'oggetto medesimo non abbia il grado di finezza indicato dalla impronta, può richiedere che ne sia fatta l'analisi dall'ufficio dei saggi delle monete.

Se da questa ricognizione venga a risultare che l'oggetto saggiato non abbia la bontà legale indicata dal marchio, il saggiatore governativo che primo accertò la quantità del fino, oltre il risarcimento dei danni verso chi di ragione, sarà passibile della condanna ad una multa per la prima volta fino a lire 200 e per la seconda volta fino a lire 500, accompagnata dalla sospensione dall'ufficio per sei mesi pronunziata dall'amministrazione, e da quelle altre pene nelle quali fosse incorso a norma delle vigenti leggi penali.

Art. 11.

Ogni falsità commessa :

- 1° Fabbricando, contraffacendo ed alterando il marchio pubblico;
- 2° Abusando del marchio pubblico applicato dolosamente ad oggetti che non abbiano la bontà determinata dalla legge, o contraffacendo il punzone particolare del saggiatore, ovvero alterando ogni altra impronta legalmente ammessa sulle manifatture e sulle materie preziose mentovate nella presente legge;

3° Innestando in oggetti di titolo inferiore il marchio tolto ad altri lavori di riconosciuto titolo legale, o variando il titolo dell'oggetto marchiato;

4° Nascondendo qualunque specie di materia estranea nell'interno od in altra parte qualunque di un oggetto portato al marchio e dichiarato per oro e argento, annunziandone la rispettiva bontà legale;

Sarà punita con le pene del falso, oltre il risarcimento dei danni nei termini di ragione.

I corpi di reato ed i lavori tutti e strumenti saranno confiscati.

Art. 12.

È vietato l'uso di qualunque specie di mastice, fondente o controsmalto negli oggetti lavorati di oro e di argento.

Art. 13.

Ogni contravvenzione al disposto dell'articolo precedente, ed in generale qualunque altra infrazione alla presente legge ed al relativo regolamento per cui non fosse comminata una condanna speciale da questa o dalle vigenti leggi penali, sarà punita con la multa da lire 51 a 300.

Art. 14.

L'accertamento dei reati e delle contravvenzioni pre-

Art. 14.

Il possessore di un oggetto di oro o di argento già munito del bollo ufficiale, può richiedere, ecc. *Il resto dell'articolo come qui contro.*

Art. 15.

Identico al qui contro.

Art. 16.

Identico al qui contro.

Art. 17.

Identico al qui contro.

Art. 18.

Identico al qui contro.

viste negli articoli precedenti è fatto nelle forme legali dagli agenti di polizia giudiziaria, e dagli ufficiali dell'amministrazione di marchio e saggio, i cui verbali faranno piena fede in giudizio.

L'applicazione delle pene spetta ai tribunali ordinari.

Art. 15.

Per le trasgressioni accennate negli articoli 12 e 13, importanti solamente pena pecuniaria, è ammesso il sistema delle oblazioni, le quali non potranno in alcun caso essere inferiori alla metà del *minimum* della multa.

Art. 16.

Il prodotto delle multe, oblazioni e confiscazioni, prelevate le spese processuali, sarà per una metà versato nelle casse dello Stato e per l'altra metà ripartito fra gl'impiegati dell'amministrazione procedente, gli scopritori e gli arrestanti, nella proporzione che sarà fissata dal regolamento.

Art. 17.

L'arte di saggiatore, di filatore e di affinatore di oro e di argento, di partitore di dorati, di fabbricante e di negoziante di galloni, frangie, lustrini e simili lavori in oro e in argento, è dichiarata libera, salvo le cautele disciplinari che saranno stabilite nel mentovato regolamento.

Art. 18.

Gli attuali ufficiali del marchio di garanzia, retribuiti ad aggio sono, per gli effetti della legge 14 aprile 1864, n° 1731, sulle pensioni, assimilati agl'impiegati mentovati nel 2° comma, articolo 6 della legge medesima.

Art. 19.

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1868, ed a tale epoca cesserà di aver vigore ogni altra disposizione in opposizione della medesima.

Art. 19.

Identico al qui contro.

Art. 20.

Il prodotto delle multe, oblazioni e confiscazioni, prelevate le spese processuali, sarà devoluto per intero all'erario.

(Vedi articolo 13 della Commissione).

Art. 21.

Identico al qui contro.

Art. 22.

Identico al qui contro.

Art. 23.

Entro due mesi dalla promulgazione della legge, i fabbricanti e i mercanti di oro e di argento, dovranno sottoporre i loro oggetti al marchio, a termini della presente legge.



*Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario
 di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio
 Abbiamo ordinato ed ordiniamo*

Art. Unico

*Al Nostro Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
 è incaricato di ritoccare il Progetto di Legge intorno al saggio
 e marchio delle manifatture d'oro e d'argento presentato alla
 Camera dei Deputati nella tornata del 29 Aprile 1867.*

*L'esecuzione del presente Decreto è affidata al
 l'anzidetto Nostro Ministro.*

Dato in Torino li 26 Gennajo 1868.

Vittorio Emanuele

Signori!

In Italia il servizio del Marchio di garanzia per gli oggetti d'oro e d'argento è regolato in ciascuna Provincia, che nei tempi passati formava uno Stato, con leggi e principi grandemente differenti.

In qualche parte infatti il marchio di garanzia è affatto facoltativo, come in Toscana; invece è obbligatorio in tutti i rimanenti ex Stati Italiani.

Inoltre in Toscana il titolo dell'oro o dell'argento che si ammette al marchio, è unico, ed è di 750 per l'oro, e di 792 per l'argento: in altre parti il titolo è doppio, ed è di svariatissime proporzioni: nelle vecchie provincie laide, e nella Lombardia l'oro è ai titoli di $\frac{810}{1000}$ e di $\frac{750}{1000}$, l'argento di $\frac{950}{1000}$ e di $\frac{800}{1000}$; nelle provincie Parmensi invece l'oro è a 833 e 750, l'argento a 917 e 792; nel Modenese l'oro a 916 e 750, l'argento a 916 e 833; negli ex Stati Pontificii l'oro a 900 e 750, l'argento a 924 e 847; in Napoli e Sicilia poi si hanno per l'oro niente meno che sei titoli che discendono da $916\frac{2}{3}$ a 500, e per l'argento si hanno due titoli, uno di $916\frac{2}{3}$ l'altro di $833\frac{1}{3}$.

Nè minore diversità vi ha nelle tasse di saggio e di marchio, che in alcune provincie sono assai gravi, in altre, più che miti; in alcune provincie un'unica tassa comprende il saggio ed il marchio; in altre è distinta; in alcune provincie è tutta a beneficio dello Stato, che tiene uffizi di saggio e marchio a suo conto, in altre è rilasciata nella massima parte in compeltivo dell'opera dei saggiatori.

Ed oltre a ciò esiste una non meno svariata differenza fra le emanate parti dello Stato sia nelle norme regolamentari per l'apposizione del marchio, sia nei procedimenti per l'accertamento delle contraffazioni; sia nel rigore e nella qualità delle pene che incorrono i contraffattori, e sia nell'impiego che si fa del ricatto delle pene pecuniarie. Sicchè può dirsi che in nessun altro ramo di amministrazione è esistita ed esiste una maggiore discrepanza ed una maggiore confusione fra le diverse legislazioni degli ex Stati Italiani.

Ora da tale discrepanza, da tale confusione è agevole il comprendere quanto danno della devorare all'industria dei lassi in metalli preziosi, industria importantissima già fiorente e prospera in parecchi ex Stati Italiani ed ora sulla via di deperire e di meditare; quanto pericolo sonasti alla buona fede nelle contraffazioni degli oggetti d'oro e d'argento che ormai niuna efficace tutela ricorrono più da leggi si contraddittorie, e si

152 2

imperfettamente eseguite; questa mancanza finalmente d'intento si verificò a danno dell' Erario Italiano, che nel rimaner i lucri abbastanza cospicui che ciascuno degli ex Stati prima parzialmente riteneva da un tal ramo di amministrazione, li vide già grandemente diminuiti fin dal primo istante per la diffonità delle leggi e poi ha seguito a vederli rapidamente decrescere ogni anno per la mancata unificazione delle leggi stesse.

Nonostante pertanto della necessità di far cessare tutti questi inconvenienti e della urgenza d'introdurre l'uniformità e la regolarità per questo ramo di amministrazione in tutto lo Stato mediante una legge unificatrice, la prima questione che mi si presentò dinanzi fu quella relativa alla scelta fra il sistema facoltativo vigente in Toscana, e il sistema obbligatorio che è in vigore in tutte le altre parti dello Stato.

Certo la simpatia che io nutro per quelle teorie economiche le quali riconoscono nella libertà il più potente stimolo di tutte le industrie e di tutti i commerci, mi avrebbe indotto a preferire il sistema Toscano del marchio facoltativo; ma alcune considerazioni di pratica e di opportunità mi hanno sopperito dall'abbandonarmi a tale pendio. Ho considerato che le industrie ed i commerci sono bensì soggetti ed avvantaggiati dalla remozione di ogni ostacolo contrario al loro libero sviluppo, ma han d'uopo altresì di essere avvantaggiati

e sorretti dal credito che ad essi procura l'accertamento legale del valore delle materie prime specialmente quando si tratti di materie preziose il di cui vero valore non facile a riconoscersi da chiunque suppona di molto il pregio della mano d'opera impiegata.

Infatti le produzioni di oro e di argenteo che erano assai accreditate in quelle provincie Italiane che avevano una più rigorosa legislazione relativamente al marchio, han perduto grandemente del loro credito sui mercati stranieri, duchi la confusione delle leggi accennate di sopra e la facilità di eludere le disposizioni tutelarì, a causa della libera fabbricazione ed importazione ammessa in Toscana di oggetti non bollati, ha diminuita la fiducia dei consumatori nel vero titolo delle materie preziose impiegate; e molte Camere di Commercio hanno indicato un tale inconveniente al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio^{te} e ne hanno grandemente lamentato il danno.

Non solo nell'interesse dell'industria di cui giova mantenere il credito, ma anche nell'interesse dei consumatori, che non vanno abbandonati a troppo facile fede, conviene a mio credere il far prevalere al facilitativo proprio della sola Toscana il sistema illigatissimo al quale è già assuefatto tutto il resto d'Italia, ed il quale si vede adottato nella Francia, nel Belgio, nella Svizzera, ed in altri paesi civili più analoghi al nostro, e coi quali il nostro è in più frequenti ed intime relazioni commerciali.

Carini

Non ultima ragione determinante poi per la conservazione del marchio obbligatorio è per me nelle presenti condizioni del nostro Stato quella di conservare all'Erario pubblico un capitale di rendita, che comunque abbandonato e neglette produce ancora da due a trecento mila lire, ma che mischiato, rettificato e svolto secondo le disposizioni di questa legge novella può avvicinarsi a produrre un milione di lire.

Distinta pertanto la conoscenza del marchio obbligatorio da estendersi uniformemente in tutte le parti dello Stato, sorge la questione del numero e della qualità dei titoli per loro e per l'argento da stabilirsi come legali ed ammissibili al marchio. Ho indicato di sopra quanti svariati titoli ammettono le leggi degli Stati sul proposito; conviene scegliere fra i medesimi, e per meglio rinvenirli ho veduto confrontarli con i titoli ammessi nella vicina Francia; parendomi assai importante il mantenerci possibilmente all'unisono con un paese col quale, oltre a tanti altri vincoli, abbiamo anche quelli della uniformità dei pesi e misure e della uniformità della moneta.

Ora la Francia ha quattro titoli per loro; il primo è di $\frac{920}{1000}$, il secondo di 840, il terzo di 750, il quarto di 730. Il primo titolo è meramente nominale poiché in commercio non se ne fa punto uso e quindi non ho veduto convenientemente subdolo nella presente legge; il secondo ed il terzo sono appunto i titoli riconosciuti in tutte le vecchie provincie, non che nel Lombardo Veneto

e differiscono di poco dai titoli riconosciuti nell'Italia
centrale; anche in Napoli fra i sei titoli riconosciuti
vi è il secondo di $855\frac{1}{5}$ che tanto si avvicina all'840
ed il terzo di 750; sicché non ho dubitato di accogliere
nella presente legge questi due titoli. Si è poi in Napoli
ed in Sicilia un'industria di orificina esercitata su vasta
scala al basso titolo di 500 millesimi; industria colt
alimentata dal consumo della gente meno facoltosa, che
ama potersi adornare a prezzo ridotto; sicché l'abolire
questo basso titolo porterebbe certamente una grave
perduta nell'industria e nella consumazione di quei
paesi. Che perciò ho creduto oltre i due titoli di 840 e
750 comuni colla Francia di ammettere un terzo titolo
di 500 per usi riguardanti all'industria ed al consumo
che si fa nelle provincie meridionali e specialmente nella
vasta ed industriale città di Napoli; ove un mese di 600
orafi attendono alla confezione di oggetti di oro al titolo
di cui si tratta. Per l'argento poi i due titoli di 950 e
800 già riconosciuti nell'ex Regno Sardo e nel Lombardo-
Veneto e che sono uniformi ai titoli riconosciuti in Francia
mi è sembrato convenientemente estenderli uniformemente in
tutto lo Stato, senza ammettere altri titoli che creerebbero
una inutile moltiplicità e confusione.

Quanto alla taxa di saggi e marchi avendo avuta
molti da scegliere fra i vari usi e le diverse proporzioni
tenute dalle leggi degli ex Stati Italiani ho creduto
mantenermi in via di mezzo tra la varia graduazione delle
imposte finora percepite nelle diverse provincie; ho

creduto inoltre proporzionare la nuova imposta al fine dell'oro
o dell'argento esistente nell'oggetto proprio sottoposto al
marchio; il che mi è sembrato sistema più conveniente
e più giusto che non quello di gravare di una medesima
tassa l'oggetto proprio qualunque fosse la proporzione del
metallo fine nella lega.

Memoriale

Intanto al progetto che sottometto alla Camera si fin d'ora
dichiarato libero l'esercizio di saggiatore di commercio, di affinate
di oro e di argento, di partitore di smalti, di tiratore di fili
d'oro e di argento, di fabbricante e negoziante di galloni, e
frangie, listini e simili lavori in oro e in argento che in
talune provincie è fin qui rimasto vietato e soggetto a
varie discipline fiscali di nessun utile effetto rapporto
al pubblico e di non poco disturbo ai produttori.

Per contro ho proibito l'uso del fondente o mastice
che in certe località gli orfici e gli argentieri poterano
impunemente introdurre nelle manifatture proprie a smalto,
facendolo pagare dai compratori a peso d'oro e d'argento;
dappertutto i progetti dell'arte di orafi permettono ora di
smaltare qualunque più delirato oggetto senza bisogno
di conto smalto.

Ho creduto con l'art. 9.º di stabilire espressamente l'incompe-
tibilità dell'Ufficio di Saggiatore governativo con l'esercizio
delle arti produttive degli oggetti proprii soggetti al marchio;
e con pena giustamente equilibrata e messa in accordo con
le disposizioni del vigente Codice penale, ho creduto d'impedire
possibilmente ogni frode ed ogni infidelità e di punirle
con severità.

Ho colta poi l'occasione d'introdurre nella legge una disposizione che rimedi ad una lacuna che si verifica nella legge delle pensioni a carico degli Ufficiali del Marchio.

U medesimi secondo le leggi del marchio tuttora vigenti in parecchie delle nostre provincie sono retribuiti ad aggio, e nono quella medesima legge non e' dubbio che avrebbero avuto diritto, avendosi il loro collocamento a riparo, ad una egua pensione vitalizia. Ma la legge del 14 aprile 1864 N. 1791 che derogando a tutte le leggi anteriori ha determinato la misura e le regole con cui dev'essere liquidata la pensione per tutti gl'impiegati civili, mentre ha indirettamente specificatamente all'art. 6 tutti gl'impiegati pagati ad aggio che potranno conseguire la pensione, non ha fatto menzione alcuna dei Saggiatori e dei Minoratori del Marchio che prima in alcune provincie dello Stato erano retribuiti con tale sistema.

Disiderava adunque giustizia che la condizione di detti impiegati fosse per tale rispetto paraggiata a quella degli impiegati del Registro e bollo e dei Conservatori delle ipoteche per quali la medesima legge del 14 aprile 1864 ha egualmente provveduto. Ho perciò interdetto all'ora proposta nel mio schema di legge e spero che la giustizia e l'imparzialita' della Camera non mancherà di approvarla.

Progetto di Legge

sul Saggio e Marchio delle manifatture d'oro e d'argento.

Art. 1.^o

Le manifatture di oro e di argento che sono confezionate e vendute nello Stato devono nella loro intrinseca bontà rispondere ad uno dei gradi o titoli determinati dalla presente Legge.

Non è fatta distinzione fra gli oggetti di argento e quelli di argento dorato.

Art. 2.^o

Sono legalmente riconosciuti tre titoli per i lavori di oro, e due per quelli di argento, cioè:

Oro	Argento
1. ^o Titolo 840 millesimi	1. ^o Titolo - 950 millesimi
2. ^o " 750 "	2. ^o " 840 "
3. ^o " 500 "	

Art. 3.^o

Qualunque lavoro presentato al Marchio di garanzia di oro o di argento inferiore al più basso di titoli legali, sarà diffamato, e di fabbrica Nazionale, o respinto all'estero, se di estera provenienza.

Art. 4.^o

La tolleranza sul titolo è fissata a $\frac{5}{1000}$ per gli oggetti di oro e di argento senza faldatura; a $\frac{10}{1000}$ per quelli a semplice faldatura, e a $\frac{15}{1000}$ per le manifatture a filigrana, per i lauretti e per altri simili lavori in oro e in argento a maglie faldate.

Art. 5.^o

Al Governo instituirà speciali uffici di Saggio e Marchio dove si reputerà necessari e più profittevoli al commercio.

L'ordinamento di cotesti uffici ed il personale relativo, le norme ed i procedimenti di vigilanza per la esecuzione della presente legge saranno stabiliti con apposito Regolamento.

Art. 6.^o

Il titolo dei lavori di oro e di argento e' accertato a cura dei predetti uffici, mediante particolari imprese determinate dal governo.

Art. 7.^o

I presentatori di manifatture proprie agli uffici di garanzia devono pagare i seguenti diritti di marchio e saggio dovuti all'erario Nazionale:

Per ogni Kilog. in lega di lavoro d'oro a	$\frac{840}{1000}$	L. 168
D. D. D.	$\frac{150}{1000}$	" 150
D. D. D.	$\frac{500}{1000}$	" 100
D. D. di lavoro d'argento a	$\frac{350}{1000}$	" 12
D. D. D.	$\frac{800}{1000}$	" 10

Art. 8.^o

I diritti di solo saggio dell'argento e parti metalliche di questi oggetti cui non fosse applicabile il marchio nei casi preveduti dall'art. 3.^o della presente legge, sono fissati come appresso:

Saggi a Coppella

Oro dorato	Argento
Fino a 100 grammi L. 1 "	Fino a 100 grammi L. " 50
Da 100 grammi a 1 Kilog. " 2 "	Da 100 grammi a 1 Kilog. " 1 "
oltre 1 Kilogrammo " 3 "	oltre 1 Kilog. " 1 50

Saggi al tornio di paragone

Oro	Argento
Fino a 100 grammi L. " 20	Fino a 100 grammi L. " 10
Da 100 grammi a 1 Kil. " " 50	Da 100 grammi a 1 Kil. " " 25
oltre 1 Kilog. " 1 "	oltre 1 Kilog. " " 50

Art. 9°

L'ufficio di Saggiatore governativo è incompatibile con l'esercizio della professione di oraf, di argentiere, e di ogni altra affine.

Art. 10°

Il possessore di un oggetto di oro o di argento già munito del bollo ufficiale, qualora sospetti che l'oggetto medesimo non abbia il grado di finezza indicato dalla impronta, può richiederne che ne sia fatta l'analisi dall'ufficio dei Saggi della moneta.

Se da questa ricognizione venga a risultare che l'oggetto saggiato non abbia la bontà legale indicata dal Marchio, il Saggiatore governativo che primo avverte la quantità del furo, oltre il risarcimento dei danni verisimili di ragione, sarà passibile della condanna ad una multa per la prima volta di Lire 200 e per la seconda volta di Lire 500, indipendentemente dalla immediata destituzione pronunciata dall'Amministrazione, e da quelle altre pene nelle quali fosse incorso a norma dell'ordinamento delle Leggi Penali.

Art. 11°

Ogni falsità commessa:

- 1° Falsificando, contraffacendo e alterando il Marchio pubblico
 - 2° Abusando del Marchio pubblico applicato dolosamente ad oggetti che non abbiano la bontà determinata dalla legge, o contraffacendo il punzone particolare del Saggiatore, ovvero alterando ogni altra impronta legalmente ammessa sulle manifatture e sulle materie preziose menzionate nelle presenti Leggi.
 - 3° Iniettando in oggetti di titolo inferiore il marchio tolto ad altri lavori di corrispondente titolo legale, o variando il titolo dell'oggetto marchiato.
 - 4° Nascondendo qualunque specie di materia estranea nell'interno di un altro pezzo qualunque di un oggetto portato al Marchio e dichiarato per oro e argento, annunciandone la rispettiva bontà legale.
- Sarà punito con le pene del falso, oltre il risarcimento dei danni ed i termini di ragione.

I corpi di reato ed i lavori tutti e strumenti faranno con-
fiscati.

Art. 12°

È vietato l'uso di qualunque specie di mattie, fondenti
o sottilissimo negli oggetti lavorati di oro e di argento.

Art. 13°

Ogni contravvenzione al disposto dell'art. precedente, ed in
generale qualunque altra infrazione alla presente legge ed al re-
lativo Regolamento per cui non fosse comminata una sanzione speciale,
da questa o dalle vigenti leggi penali sarà punita con la multa
da Lire 51 a 300.

Art. 14°

L'avvertimento dei reati e delle contravvenzioni previste
negli articoli precedenti è fatto nelle forme legali dagli agenti
di polizia giudiziaria, e dagli ufficiali dell'Amministrazione di Mar-
chis e Saggio, i cui verbali faranno piena fede in giudizio.

L'applicazione delle pene spetta ai Tribunali ordinari.

Art. 15°

Per le trasgressioni avvenute negli art. 12 e 13 im-
portanti solamente pena pecuniaria è ammesso il sistema dell'obla-
zione, la quale non potrà in alcun caso essere inferiore alla metà
del minimum della multa.

Art. 16°

Il prodotto delle multe, obbligazioni e confiscazioni, prelevato
a spese processuali, sarà per una metà versato nella Cassa dello
Stato e per l'altra metà ripartito fra gli impiegati dell'Ammi-
nistrazione precedente, gli ispettori e gli arrestanti nella proporzione
che sarà fissata dal Regolamento.

Art. 17°

L'oro di Saggiatori, di filatori e di affinatori di oro e
di argento, di partitori di corati, di fabbricanti e di negozianti di gallo

197
ni, franqui, bustini e simili lavori in oro e in argento e Dichia-
rata libera, salvo le cautele disciplinari che faranno stabilite nel
mentovato Regolamento.

Art. 18.

Gli attuali Ufficiali del Marchio di Garanzia retribuiti
ad aggio. sono, per gli effetti della legge 14 aprile 1864 n. 1431 sulla
pensione, assimilati agli impiegati mentovati nel 2.º comma art. 6 del-
la legge medesima.

Art. 19.

È abrogata qualunque disposizione esistente in opposizione
a quella della presente Legge, ma avrà effetto dal

N. 67.

Progetto di legge presentato all'Assemblea
del Monte di Agricoltura Industria
e Commercio / R. B. 1867 /

Relazione intorno al saggio e controllo
delle manifatture d'oro e d'argento

Tratta del 29. aprile 1867.



Sulla proposta del Ministro per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio

Abbiamo Decretato e Decretiamo.

Il Ministro per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio è autorizzato a presentare al Parlamento Nazionale il Progetto di Legge sul saggio e Marchio delle manifatture d'oro e d'argento e per tenerne la dispersione -

Dato a Firenze add. 24 aprile 1867

Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi